

Cessioni intracomunitarie di beni in regime del margine e rapporto con il regime OSS

di Marco Peirola

OneDay Master

Servizi internazionali, operazioni assimilate alle esportazioni e regimi speciali

Scopri di più

Riguardo ai rapporti di scambio aventi per oggetto i **beni usati**, nonché gli **oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**, con soggetti di altri Stati membri, l'[art. 37, comma 2, D.L. n. 41/1995](#), prevede che le relative operazioni, effettuate con l'applicazione del regime del margine, **non hanno natura intracomunitaria** ma interna, e, in quanto tali, sono **da assoggettare a IVA nel Paese del cedente (nella specie, in Italia), a prescindere dalla qualifica del cessionario** (soggetto IVA o privato consumatore). Tali cessioni, quindi, **non generano plafond**.

Per contro, nell'ipotesi in cui il cedente **non applichi il regime del margine per effetto dell'opzione** esercitata, ai sensi dell'[art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995](#), le operazioni in esame sono assoggettate alla disciplina prevista per gli **scambi intracomunitari di beni**, vale a dire alla **non imponibilità**, di cui all'[art. 41, D.L. n. 331/1993](#), sempreché il **cessionario sia un soggetto passivo IVA**.

Per le **cessioni di beni assoggettate al regime del margine**, effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta di altri Stati membri, **sussiste l'obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, del modello INTRA 1-bis** ([circolare n. 177/E/1995, par. 5](#)).

Di particolare interesse il **rapporto tra il regime del margine e il regime OSS** (One Stop Shop), di cui all'[art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972](#).

Si tratta di individuare il regime applicabile, ai fini dell'IVA, alle **cessioni intracomunitarie di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** effettuate, anche eventualmente per mezzo di una piattaforma elettronica, a favore di **privati consumatori di altri Stati membri**.

L'[art. 3, D.Lgs. n. 83/2021](#), ha modificato l'[art. 37, comma 2, D.L. n. 41/1995](#), prevedendo che **non si applica l'art. 38-bis, D.L. n. 331/1993** (e, dunque, la **disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie**) in caso di adozione del **regime del margine**.

Tale esclusione recepisce, a sua volta, la previsione dell'art. 35, Direttiva 2006/112/CE, come

modificata dalla Direttiva 2017/2455/UE, laddove, nel contesto dell'individuazione dei criteri di territorialità, stabilisce che l'art. 33 – che definisce il **luogo di effettuazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni – non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato**, né alle **cessioni di mezzi di trasporto d'occasione**, assoggettate a IVA in base ai **regimi speciali applicabili ai beni d'occasione**, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e ai **mezzi di trasporto d'occasione**.

Il **regime del margine** è, quindi, lo **schema naturale di imposizione** delle cessioni aventi a oggetto beni **mobili usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**.

Tuttavia, ai sensi dell'[art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995](#), i **soggetti in regime del margine** possono, **per ciascuna cessione**, optare per l'**applicazione dell'imposta nei modi ordinari** a norma dei Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972, dandone comunicazione nella relativa **dichiarazione IVA annuale**.

In sostanza, è riconosciuta al contribuente la **facoltà di rinunciare al regime del margine per alcune o tutte le operazioni** poste in essere, sebbene abbiano ad oggetto beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

In **caso di rinuncia**, qualora le operazioni interessate rientrino nella definizione di vendita a distanza intracomunitaria di beni di cui all'[art. 38-bis, commi 1 e 3, D.L. n. 331/1993](#), e siano soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione, le stesse possono essere **dichiarate tramite il portale OSS, applicando l'imposta sull'intero corrispettivo e non sul margine**, così come confermato dalla [risposta n. 497/E/2022](#).

Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di rinuncia all'applicazione del regime del margine, la registrazione al **sistema OSS non comporta**, di per sé, l'automatico assoggettamento a imposta nel **Paese di destinazione delle operazioni poste in essere**. Peraltro, a seguito dell'adesione al regime OSS, l'[art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972](#), al quale fa rinvio l'[art. 74-sexies, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 633/1972](#), prevede l'**obbligo di presentare la dichiarazione trimestrale anche in mancanza di operazioni**.

È il caso, infine, di osservare che, in caso di applicazione del regime OSS, benché le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano qualificate dall'[art. 41, comma 1, lett. b\), D.L. n. 331/1993](#), come cessioni intracomunitarie **non imponibili IVA**, **non rilevano ai fini del plafond e dell'acquisizione dello status di esportatore abituale**, salvo che il cedente decida di **non avvalersi della dispensa** dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 634/1972 riconosciuta ai soggetti che **applicano il regime OSS**.

In pratica, affinché le **vendite a distanza intracomunitarie di beni** siano operazioni **non imponibili rilevanti ai fini anzidetti** è indispensabile che siano adottate le **modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza** stabilite, in via ordinaria, dalla **normativa nazionale**. Pertanto, tali operazioni devono essere **annotate nei registri IVA**, fatturate ai sensi dell'[art. 46, D.L. n. 331/1993](#), e dichiarate nel modello di dichiarazione IVA

(si vedano le [risposte n. 802/E/2021](#) e [n. 493/E/2022](#)).